

Regolamento dell'esame per Attuario/a ASA

I. Disposizioni generali

Art. 1 Principi fondamentali

L'Associazione Svizzera degli Attuari (di seguito «ASA») organizza esami per l'acquisizione del titolo di «Aktuar SAV», «Actuarin SAV», «Actuaire ASA», «Actuary SAA», «Attuario ASA» e «Attuaria ASA». Il seguente regolamento dell'esame disciplina i dettagli.

I titoli «Aktuar SAV», «Actuarin SAV», «Actuaire ASA», «Actuary SAA», «Attuario ASA» e «Attuaria ASA» (di seguito «il Titolo»; «i Titoli») sono iscritti nel registro dei marchi presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.

Art. 2 Scopo del Titolo

I/Le detentori/detentrici del Titolo possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere un lavoro esperto e responsabile come attuario/a.

Art. 3 Scopo degli esami

Gli esami contribuiscono a garantire un livello di formazione adeguato degli attuari e delle attuarie ASA.

La formazione per il conseguimento del Titolo soddisfa pienamente gli accordi conclusi con le associazioni di categoria membri dell'Actuarial Association of Europe (AAE) in merito al reciproco riconoscimento come «fully qualified actuary».

Essa soddisfa inoltre i requisiti formativi e comportamentali dell'International Actuarial Association (IAA) per il «fully qualified actuary».

II. Commissione per la formazione dell'ASA

Art. 4 Composizione della Commissione per la formazione dell'ASA

La Commissione per la formazione dell'ASA è composta da 8 a 15 membri, con almeno tre quarti dei componenti che fanno parte della sezione Attuari ASA. La commissione è formata come segue, tenendo conto di un'adeguata rappresentanza dell'insegnamento e della pratica:

- almeno due membri del Consiglio di amministrazione dell'ASA
- quattro delegati provenienti dalle università di Basilea, Berna, Losanna (HEC) e dall'ETH di Zurigo
- almeno tre membri che esercitano la pratica attuariale

La Commissione per la formazione dell'ASA raggiunge il quorum quando sono presenti almeno cinque membri.

Art. 5 Elezione della Commissione per la formazione dell'ASA

La presidenza della Commissione per la formazione dell'ASA e gli altri membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'ASA. Per ogni università, un/a docente è designato/a come membro a pieno titolo della Commissione per la formazione dell'ASA. Altri/e docenti delle università possono essere nominati/e come sostituti/e e rappresenteranno il membro ordinario assente.

La durata del mandato della presidenza della Commissione per la formazione dell'ASA è di tre anni. La durata massima del mandato non può superare i 12 anni.

Art. 6 Compiti della Commissione per la formazione dell'ASA

La Commissione per la formazione dell'ASA redige, sulla base delle direttive delle associazioni europee e internazionali AAE e IAA, un Syllabus ASA. Attraverso accordi con le università, garantisce che la formazione avvenga in conformità a tale Syllabus.

La Commissione per la formazione dell'ASA è anche responsabile della conduzione dei propri esami, in collaborazione con altre associazioni attuariali. La Commissione per la formazione dell'ASA svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:

- decidere sull'ammissione al percorso di studi per attuario/a ASA
- definire la formazione necessaria per il percorso di studi per attuario/a ASA
- fornire raccomandazioni relative al tipo e al luogo di formazione
- constatare formalmente il superamento degli esami richiesti per il percorso di studi per attuario/a ASA
- decidere sull'ammissione al colloquio di esame per attuario/a ASA
- determinare gli esperti per il colloquio di esame per attuario/a ASA
- svolgere il colloquio di esame di attuario/a ASA
- decidere sull'esito del colloquio di esame per attuario/a ASA
- proporre al Consiglio di amministrazione dell'ASA il conferimento del Titolo
- definire le tasse d'esame

III. Percorso di studi per attuario/a ASA

A. Condizioni di ammissione

Art. 7 Ammissione al percorso di studi per attuario/a ASA

Il/La candidato/a in possesso di un diploma universitario o di un politecnico con formazione di base in matematica presentano una domanda di ammissione al percorso di studio per attuario/a ASA presso l'Amministrazione ASA.

La Commissione per la formazione dell'ASA decide in merito all'ammissione al percorso di studi per attuario/a ASA. La decisione viene comunicata al/la candidato/a per iscritto.

Art. 8 Determinazione della formazione necessaria

La Commissione per la formazione dell'ASA è responsabile di determinare e stabilire la formazione richiesta. Il/La candidato/a deve seguire una formazione nelle materie prescritte dall'ASA nella misura stabilita di volta in volta dalla Commissione per la formazione dell'ASA e superare gli esami corrispondenti.

Il/La candidato/a verrà informato/a per iscritto della formazione richiesta.

Art. 9 Iscrizione al percorso di studi per attuario/a ASA

L'iscrizione avviene per iscritto tramite apposito modulo da inviare all'Amministrazione ASA, corredato dai seguenti documenti:

- CV con informazioni dettagliate sulla formazione professionale e sull'esperienza pratica maturata
- certificati, attestati e diplomi relativi alla formazione rilevante, in particolare la prova del conseguimento di titoli presso un'università o un politecnico o equipollente, ecc.

B. Esami del percorso di studi per attuario/a ASA

Art. 10 Competenza d'esame ASA

L'ASA è autorizzata a effettuare esami in modo indipendente o in collaborazione con università o altre associazioni attuariali.

Art. 11 Principio

Gli esami sono di competenza della Commissione per la formazione dell'ASA. Di solito sono a cura di docenti delle università.

Art. 12 Tasse d'esame

La Commissione per la formazione dell'ASA determina l'importo delle tasse d'esame. Queste vengono pubblicate sulla homepage ASA.

Art. 13 Convalida dei risultati dell'esame

Il/La candidato/a dimostra che le materie richieste dalla Commissione per la formazione dell'ASA nell'ambito del percorso di studi per attuario/a ASA sono state completamente coperte e che ha superato con successo gli esami corrispondenti.

Art. 14 Assegnazione dei voti

In linea di principio, vengono assegnati punteggi tra 6 e 1. In ogni prova è necessario ottenere un punteggio di almeno 4.

Se non esiste un diritto di appello presso l'università, il ricorso contro il risultato dell'esame può essere presentato entro 30 giorni dall'annuncio del risultato. Tale ricorso deve essere indirizzato all'Amministrazione ASA. La richiesta di ricorso scritta deve contenere richieste chiare e motivazioni concrete.

Art. 15 Ripetizione dell'esame

Se un esame non viene superato, può essere ripetuto. Un'ulteriore ripetizione è possibile solo dietro richiesta alla Commissione per la formazione dell'ASA. La Commissione per la formazione dell'ASA decide se tale ripetizione supplementare è possibile nei singoli casi. La decisione della Commissione per la formazione dell'ASA sulla possibilità di ripetere un esame è irrevocabile; è espressamente esclusa la possibilità di ricorso.

Il/Le candidati/e vengono informati/e a tal riguardo per iscritto.

IV. Colloquio di esame per attuario/a ASA

Art. 16 Ammissione

Per l'ammissione al colloquio di esame per attuario/a ASA devono essere obbligatoriamente soddisfatti i seguenti requisiti:

- prova del superamento di tutti gli esami richiesti al momento dell'ammissione al percorso di studi per attuario/a ASA gli esami devono essere stati sostenuti prima della data di iscrizione al colloquio di esame per attuario/a ASA
- prova di un'esperienza professionale attuariale pertinente, sostanzialmente continuativa e della durata minima di 3 anni
- prova del pagamento di tutte le tasse d'esame
- prova della frequenza al corso «Professionalità» dell'ASA, la cui partecipazione, al momento del colloquio di esame per attuario/a ASA, non deve risalire a più di 2 anni.

L'ammissione al colloquio di esame ASA viene decisa dalla Commissione per la formazione dell'ASA. La decisione viene comunicata al/la candidato/a per iscritto.

Art. 17 Pratica necessaria

I/Le candidati/e che hanno completato il percorso di studi per attuario/a ASA devono fornire la prova di un'esperienza attuariale pertinente e sostanzialmente continuativa della durata di 3 anni. La pratica richiesta deve essere maturata prima della data di iscrizione al colloquio di esame per attuario/a ASA. La pratica deve essere attestata mediante certificati e referenze dei datori o delle datrici di lavoro. Le attività attuariali svolte devono essere descritte in maniera dettagliata e confermate dai rispettivi diretti superiori. Viene riconosciuta come pratica attuariale solo il periodo successivo al conseguimento del diploma, del master o della laurea.

La Commissione per la formazione dell'ASA decide in merito al riconoscimento della pratica necessaria. La decisione viene comunicata al/la candidato/a per iscritto.

Art. 18 Requisito per l'iscrizione

Il requisito per l'iscrizione al colloquio di esame per attuario/a ASA è essere membri regolari dell'Associazione ASA.

Art. 19 Iscrizione

Una guida al Regolamento di esame per attuario/a ASA contiene le procedure amministrative relative al colloquio di esame per attuario/a ASA.

L'iscrizione al colloquio di esame per attuario/a ASA avviene per iscritto e nei termini previsti, utilizzando un modulo apposito da inviare alla Commissione per la formazione dell'ASA c/o Amministrazione ASA, corredato dai seguenti documenti:

- CV con informazioni dettagliate sulla formazione professionale e sull'esperienza pratica maturata
- conferme dei/delle precedenti datori/datrici di lavoro e dell'attuale diretto superiore con la descrizione delle attività attuariali svolte e riferimenti sull'intera esperienza pratica maturata
- attestato di frequenza del corso «Professionalità» dell'ASA

Art. 20 Durata

La durata del colloquio di esame per attuario/a ASA è di un'ora.

Art. 21 Esecuzione

Il colloquio di esame per attuario/a ASA si svolge almeno una volta all'anno e

viene sostenuto in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano).

Il colloquio di esame per attuario/a ASA non è pubblico.

Art. 22 Esperti

I/Le candidati/e vengono esaminati/e da almeno 2 esperti/e nominati/e dalla Commissione per la formazione dell'ASA.

Il piano d'esame e l'elenco degli/delle esperti/e vengono comunicati ai candidati almeno quattro settimane prima del colloquio di esame. Eventuali reclami riguardanti gli/le esperti/e devono essere presentati per iscritto, indicandone le ragioni, al più tardi due settimane prima del colloquio di esame alla Commissione per la formazione dell'ASA c/o Amministrazione ASA. Quest'ultima prende la decisione definitiva e adotta le misure necessarie.

La presidenza della Commissione per la formazione dell'ASA è autorizzata, per motivi validi, a modificare gli/le esperti/e anche dopo la comunicazione dell'elenco ai/alle candidati/e.

Art. 23 Strumenti ausiliari

Non sono ammessi ausili diversi dal materiale di presentazione.

L'uso di strumenti ausiliari comporta l'interruzione immediata del colloquio di esame per attuario/a ASA, che in tal caso viene considerato non superato.

Art. 24 Assegnazione dei voti

Al colloquio di esame per attuario/a ASA vengono assegnati solo i giudizi «superato» e «non superato».

Il colloquio è composto da tre parti equivalenti (presentazione/presa di posizione, ulteriori domande, professionalità). Tutte le parti devono essere superate affinché il risultato finale sia «superato».

Gli/Le esperti/e determinano congiuntamente il risultato dell'esame e presentano una proposta alla Commissione per la formazione dell'ASA. La Commissione per la formazione dell'ASA approva i risultati.

Art. 25 Ripetizione

Il colloquio di esame per attuario/a ASA è consentito ripeterlo per un massimo di due volte. Tra il secondo e il terzo tentativo devono trascorrere almeno due anni.

Art. 26 Rinuncia

Se un candidato o una candidata, senza giustificato motivo (malattia, infortunio, servizio militare, decesso in famiglia, ecc.), non si presenta al colloquio di esame per attuario/a ASA o si ritira, il colloquio è considerato non superato.

Art. 27 Bando

Le date d'esame e la scadenza per l'iscrizione al colloquio di esame per attuario/a ASA saranno pubblicate in tempo utile sulla homepage ASA.

Art. 28 Tasse

La Commissione per la formazione dell'ASA determina l'importo delle tasse. Queste vengono pubblicate sulla homepage ASA e devono essere versate all'ASA almeno 4 settimane prima dell'inizio del colloquio di esame per attuario/a ASA. In caso contrario, non è possibile partecipare al colloquio.

Chi non supera il colloquio di esame per attuario/a ASA, non si presenta senza giustificato motivo, si ritira o viene escluso per infrazione, non ha diritto al rimborso delle tasse.

Se un candidato o una candidata annulla l'iscrizione almeno due settimane prima della data del colloquio o non può partecipare al colloquio per attuario/a ASA per giustificato motivo (malattia, infortunio, servizio militare, decesso in famiglia, ecc.), ha diritto al rimborso parziale delle tasse, al netto dei costi amministrativi.

Art. 29 Diritto di consultazione degli atti d'esame

Il diritto di esaminare gli atti si basa sulle relative disposizioni dell'attuale Nota informativa della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI. In particolare, non sussiste il diritto di esaminare gli appunti manoscritti redatti dagli/dalle esperti/e durante lo svolgimento del colloquio di esame. Tuttavia, in caso di giudizio «non superato», il verbale dell'esame può essere consultato alla presenza di un membro della Commissione per la formazione.

Art. 30 Ricorso

Contro la decisione della Commissione per la formazione dell'ASA in merito al risultato conseguito nel colloquio di esame per attuario/a ASA, è possibile presentare una richiesta di ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del risultato. Questo deve essere inviato alla presidenza dell'ASA. La richiesta di ricorso scritta deve contenere richieste chiare e motivazioni concrete.

VI. Conferimento del Titolo

Art. 31 Conferimento del Titolo

Dopo il superamento del colloquio di esame per attuario/a ASA, la Commissione per la formazione dell'ASA richiede al Consiglio di amministrazione dell'ASA l'ammissione di coloro che hanno superato l'esame alla sezione Attuari ASA dell'Associazione. Dopo l'ammissione alla sezione Attuari ASA, coloro che hanno superato l'esame hanno diritto a utilizzare il Titolo.

Con l'ammissione alla sezione Attuari ASA, l'ASA conferma che coloro che hanno superato l'esame possiedono le qualifiche richieste per gli/le Attuari/e ASA.

I membri della sezione Attuari ASA sono soggetti alle norme deontologiche della sezione Attuari ASA dell'Associazione Svizzera degli Attuari (ASA).

VII. Disposizioni finali

Art. 32 Commissione per i ricorsi ASA

La Commissione per i ricorsi adotta una decisione scritta, basata sui documenti e secondo criteri oggettivi, sull'eventuale rigetto o accoglimento del ricorso.

La decisione viene comunicata alla persona ricorrente e alla Commissione per la formazione.

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2025.

Approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ASA in data 29 agosto 2025.